



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 162 DEL 07/04/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLO
STRAORDINARIO DELL'ANNO 2021.

REGISTRO GENERALE NR.432



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 162

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLO STRAORDINARIO DELL'ANNO 2021.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

RICHIAMATO l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

DATO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sopra richiamato;

RILEVATO che il comma 1 del succitato art. 67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22/01/2004, determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL 21/05/2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

- a) Progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stessi in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
- b) Quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22/01/2004;

TENUTO CONTO che, per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato

delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2021 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

PRESO ATTO:

- che, con il [D.Lgs. n. 75/2017](#), in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della [Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015](#), sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al [D.Lgs. n. 165/2001](#);
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#) prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della [Legge n. 208/2015](#) è abrogato;
- che l'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 dispone, tra l'altro, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- che con deliberazione di G.C. n. 197 del 25/11/2020, modificata da ultimo con deliberazione di G.C. n. 12 del 27/01/2021 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023, e che, per l'annualità 2021 sono previste nuove assunzioni;

RIBADITO, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi [circolare del 27 aprile 2017, n. 19](#)) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;
- devono operati adeguamenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, essendo previste nuove assunzioni nell'anno 2021;

RITENUTO di procedere alla determinazione del Fondo, al momento, senza tener conto delle nuove assunzioni programmate per l'anno 2021, dando atto che la presente determinazione sarà

suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce della effettiva data di assunzione in servizio del personale e di future circolari interpretative nonché di novità normative;

EVIDENZIATO che , per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del [D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75](#) stabilisce al co. 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

PRESO ATTO che è ribadito il rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'art. 15, co. 5 del [CCNL 1.4.1999](#), richiamato a sua volta dal co. 3 dell'art. 31 del [CCNL 22.01.2004](#), ai sensi del quale *“in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione della struttura e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile dalla dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”*;

EVIDENZIATO che restano invariate:

- le componenti “incluse” ed “escluse” dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, co. 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#) ed ex art. 1, co. 236, [Legge n. 208/2015](#),

PRESO ATTO:

- che l'art. 1, co. 526, della [Legge n. 205/2017](#) ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti ([D.Lgs. n. 50/2016](#)), inserendo il co. 5-bis: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*;
- che gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#), così come chiarito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 6/2018;
- gli incentivi per il recupero dell'evasione tributaria di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018 non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#);
- gli incentivi per l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#);
- gli incentivi per la celebrazione dei matrimoni in luoghi differenti dalla casa comunale e in orari diversi da quelli di servizio non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#), applicandosi la disciplina delle “sponsorizzazioni” (art. 43 della legge 449/1997), così come chiarito dalla Corte dei Conti Veneto con la deliberazione n. 322/2019;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

VISTO che con deliberazione di G.C. n. 80 del 12/04/2019 è stato approvato il Regolamento in materia di istituzione e pesatura dell'area delle posizioni organizzativa e quantificato, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017 e dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2008, in Euro 76.000,000 l'ammontare complessivo della retribuzione di posizione, e stabilito al 25% la quota massima da destinare alla erogazione della retribuzione di risultato (pari ad Euro 19.000,00), e dato mandato alla responsabile del settore finanze di costituire il relativo fondo con apposito atto determinativo, dando atto che la maggiore spesa per la costituzione del fondo riduceva di pari importo la capacità assunzionale derivante dai resti dell'anno 2014 (cessazioni 2013) e che, comunque, risultava rispettato il limite di spesa complessivo imposto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

ATTESA la necessità di costituire il fondo risorse decentrate e delle posizioni organizzative anno 2021 con atto di determina da parte del responsabile del personale;

VISTO il prospetto di costituzione del fondo 2021, allegato alla presente;

EVIDENZIATO che l'importo del fondo risorse decentrate anno 2021 rispetta il limite stabilito dalla sopra menzionata norma;

PRESO ATTO che il fondo di parte variabile è alimentato unicamente dalle somme non utilizzate di parte stabile e che non è stato applicato il co. 15 ed il co. 2 dell'art. 15 del [CCNL 1999](#);

CONSIDERATO che il fondo anno 2020, una volta costituito dovrà essere depurato delle poste neutre, poi decurtato dei tagli permanenti e non può superare il fondo 2016, calcolato in analogo modo, al fine di rispettare il primo limite;

PRESO ATTO che l'Aran ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5, del [CCNL 1/04/1999](#) è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le "economie" in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5, del [CCNL 1/04/1999](#)) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

PRESO ATTO, pertanto, che vanno ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno successivo le economie derivanti dalle voci contrattuali finanziate con la parte stabile del fondo e le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 17, co. 5, del [CCNL 1999](#);

PRESO ATTO che il totale del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, depurato delle voci non soggette al vincolo, ammonta ad Euro 163.197,67;

PRECISATO che anche per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area delle posizioni organizzative il relativo fondo, in base alla nuova disciplina introdotta dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, ancorchè finanziato con oneri a carico del bilancio, è soggetto ai limiti imposti sul trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017;

PRESO ATTO che il totale del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, depurato delle voci non soggette al vincolo e ricondotto al limite del 2016, ammonta ad Euro 163.193,67, come da prospetto allegato al presente atto;

PRESO ATTO che il fondo per il lavoro straordinario ammonta ad Euro 26.588,94;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

PRESO ATTO che il fondo per le posizioni organizzative ammonta ad Euro 95.000,00;

VISTO il [Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” come modificato dal [Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011*”;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e tutti i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27/01/2021, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo della gestione 2020;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 01/07/2015;

PRESO ATTO che il [Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), all’art. 3, ha previsto, con la modifica all’art. 147 del [TUEL](#), un “rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”;

PRESO ATTO che il fondo 2021 è destinato agli istituti, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell’anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all’interno della somma globale individuata;

PRESO ATTO che gli impegni specifici per il finanziamento degli istituti di parte stabile saranno assunti con appositi atti determinativi;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21/05/2018, il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2021, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il cui totale depurato delle voci non soggette al vincolo e ricondotto al limite del 2016 ammonta ad Euro 163.193,67;
3. di costituire il fondo per le posizioni organizzative per l’anno 2021 in Euro 95.000,00;
4. di costituire il fondo per compensare le prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2021 in Euro 26.588,94;
5. di dare atto che il predetto fondo, secondo quanto disposto dall’art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#), non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
6. di dare atto che la determinazione dei Fondi, come con la presente operata per l’anno 2021, sarà suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce delle nuove assunzioni programmate per il 2021 e di future circolari interpretative nonché di novità normative;
7. di attestare che il finanziamento relativo ai Fondi come sopra costituiti sono previsti nel bilancio di previsione per l’anno corrente;
8. di precisare, infine, che sul Fondo per le risorse decentrate anno 2021, parte variabile, dovranno transitare tutti gli impegni iscritti a titolo di corresponsione compensi corrisposti al personale dell’Ente per particolari prestazioni (progetti speciali – Legge Merloni, ecc). Ricorrendo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

tali ipotesi, si procederà con successivi atti a determinarne l'ammontare definitivo entro il 31.12.2021;

9. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.
8. di AVVISARE che, ai sensi del co. 4, art. 3, della [Legge n. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. Campania, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
9. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento e del provvedimento è **la Dott.ssa Adele Ipomea**, Responsabile del Settore Finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
(dott.ssa Adele Ipomea)**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 435**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLO STRAORDINARIO DELL'ANNO 2021.**

Nr. adozione settore: **162** Nr. adozione generale: **432**

Data adozione: **07/04/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/04/2021

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.